

NEWS 03/2017 del 02.05.2017 – Nuovi limiti temporali per l’esercizio della detrazione IVA.

Con la modifica dell’art. 19, comma 1, DPR n. 633/72 il termine per esercitare il diritto alla detrazione dell’IVA a credito è **anticipato** alla dichiarazione relativa all’anno in cui il diritto è sorto (in precedenza il termine era individuato nella dichiarazione relativa al secondo anno in cui il diritto è sorto).

Conseguentemente viene “aggiornato” anche il termine di annotazione delle fatture d’acquisto / bollette doganali previsto dall’art. 25, DPR n. 633/72.

Sulla base alla nuova disposizione i predetti documenti devono essere annotati **anteriormente alla liquidazione periodica nella quale è detratta la relativa imposta e comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all’anno di ricezione della fattura / bolletta doganale** e con riferimento al medesimo anno.

Si invitano pertanto tutti i clienti a trasmettere tempestivamente tutte le fatture di acquisto allo Studio al fine della loro annotazione entro i termini di legge in modo tale da consentirne la corretta detrazione dell’imposta.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni eventuale chiarimento in merito.

Dott. Vincenzo Colle

vincenzo.colle@studiocolle.it